

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

facoltà, la missione di adempiere alle funzioni di ufficiale di stato civile. Io non credo che ciò possa essere vero. Ma, dovendosi giudicare secondo certe dichiarazioni fatte da alcuni giornali che hanno una certa autorità, parrebbe che il Governo italiano si fosse limitato ad invitare i consoli a *sopraspedere* alla celebrazione di matrimoni, e ciò mentre il Governo italiano si metteva in rapporto col Governo austriaco per sostenere la legalità, la ragionevolezza e la incolumità del sistema risultante dalla legge italiana.

Ma anche questa sospensione a me, e credo a tutti i giuristi della Camera pare eccessiva, inquantochè non sia in facoltà di nessuna autorità costituita il sospendere, anche durante trattative, l'esecuzione di una legge civile.

Il diritto di far ricevere dai consoli italiani il proprio matrimonio, trattandosi di cittadini, esiste in forza del Codice italiano, e l'esercizio di questo diritto non può dipendere da altro che dalla sovranità nazionale.

Faccio dunque una interrogazione, in questo senso, all'onorevole ministro degli affari esteri: è vero il fatto, è vera la sospensione? Mi auguro di sentire da lui una parola tranquillizzante, perchè le apparenze non lo sarebbero molto. Il ministro degli esteri è certamente d'accordo con me nel credere che la peggiore concessione che si possa fare da un Governo sarebbe quella di sottoporre al dubbio sorto presso un altro Governo, per quanto amico esso sia, l'esecuzione delle leggi patrie.

Questa non sarebbe una concessione che risponda alla dignità nazionale, nè al diritto dei cittadini; spero quindi che le parole del ministro verranno a rassicurare il paese e me in questa faccenda.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. La questione sulla quale l'onorevole Varè ha chiamato l'attenzione della Camera è considerata dal Governo, non già come una questione risolta, ma come una questione pendente, come una questione in discussione.

L'onorevole Varè ha ricordato alla Camera che l'articolo 368 del Codice civile accorda ai nazionali che si trovano all'estero la facoltà di contrarre matrimonio dinanzi ai regi consoli, e che l'articolo 29 della legge consolare dispone che i regi consoli possano celebrare matrimoni fra sposi entrambi nazionali in ogni caso, e possano altresì celebrarli fra sposi italiani e stranieri, quante volte non ostino le leggi o le consuetudini locali. Siccome quest'ultima condizione non si verificava nell'impero austro-ungarico a causa della legislazione vigente in quel paese, i regi consoli nella monarchia austro-ungarica ebbero istruzione di procedere alla celebra-

zione dei matrimoni nel solo caso che entrambi i contraenti fossero cittadini italiani. Ma il Governo austro-ungarico contestò assolutamente ai consoli italiani la facoltà di ricevere atti di matrimonio, sostenendo questo punto di vista, che il ricevere tali atti sia un fare atto di giurisdizione incompatibile colla sovranità territoriale.

Il Governo italiano non accettò questo punto di vista. Esso credette invece, e sostenne che quando anche vi sia giurisdizione, questa però trae esclusivamente la sua efficacia dalle leggi del paese a cui appartengono così il funzionario che riceve l'atto come i due contraenti, lo stato personale dei quali è regolato e non può essere regolato che dalle proprie leggi. Ma il Governo austro-ungarico non recedette finora dalla sua opposizione.

In tale stato di cose, ho dato istruzioni ai regi consoli di *sopraspedere* al ricevimento degli atti di matrimonio, e nello stesso tempo ho fatto delle esplicite riserve in proposito presso la cancelleria austro-ungarica, perchè la tesi che noi riteniamo giusta non resti pregiudicata.

Ho creduto di dare queste istruzioni ai regi consoli, perchè, dal momento che l'opposizione fatta dal Governo austro-ungarico era un'opposizione di carattere diplomatico, fondata sul concetto che questa facoltà concessa ai consoli fosse lesiva della sovranità territoriale, mi pareva che le convenienze, l'opportunità ed i buoni rapporti che esistono fra i due Governi, mi consigliassero di continuare la discussione sul terreno diplomatico e di non portare il conflitto sul terreno immediato dei fatti, il che poteva anche dar luogo ad incidenti gravi.

Questa è la risposta che posso dare all'onorevole Varè. Noi proseguiremo nelle trattative, ma intanto ritengo che il partito al quale mi sono appigliato, sia il più prudente, e non sia tale da poter essere condannato dall'onorevole preopinante.

VARÈ. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro delle informazioni ch'egli ha dato alla Camera in risposta alla mia interrogazione.

Sono ben contento di sentire che egli sia perfettamente dell'opinione da me manifestata, che l'adempimento del sistema legale inaugurato nel nostro Codice civile e dalla nostra legge consolare non offende minimamente i rapporti di diritto internazionale, e che è anzi consentaneo alla sovranità della nazione da lui rappresentata, quello di far fare dai propri agenti consolari i matrimoni fra cittadino e cittadino italiano.

Mi permetto per altro di dichiarare che non potrei dirmi soddisfatto di ciò che ha detto dell'altra parte del suo discorso. Sebbene io riconosca e proclami la necessità di agire in questi affari diploma-